



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE
PIANIFICAZIONE ACQUE, REGOLAZIONE SERVIZI E GARANTE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

prot. 12138

15/06/2012

PG 5343/12

28/11/2012

Alla

Spettabile Ufficio d'Ambito
c.a. Dott.ssa Elena Zuccoli
Via Cefalonia, 70
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@pec.aato.brescia.it

Oggetto : Applicazione Regolamento Regionale n. 4/06

Con riferimento alla nota del 12 giugno 2012 n. 2657, con la quale si chiedono chiarimenti sull'applicazione del regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 4, si fa presente quanto segue.

Superficie scolante assoggettata alle disposizioni del regolamento

L'art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento assoggetta le acque di prima pioggia alle disposizioni del regolamento stesso qualora provenienti da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici e installazioni in cui si svolgono le attività espressamente elencate.

In proposito, occorre rilevare che il comma richiamato:

- fa espresso riferimento a "edifici e installazioni" in cui si svolgono determinate attività, non al complesso degli edifici e installazioni costituenti l'insediamento;
- fornisce un criterio di calcolo della superficie scolante, escludendo apprezzamenti "discrezionali" legati alla possibile parcellizzazione della superficie

La superficie scolante da considerare ai fini del regolamento è pertanto:

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCO FIORE Tel. 02/6765.4714

- 15/06/2011
- a. la superficie connessa all'edificio o installazione in cui si svolge l'attività, qualora la stessa non sia in alcun modo collegata con la restante superficie dell'insediamento, essendo da questa isolata e potendo pertanto essere delimitata secondo quanto previsto dalla norma;
 - b. l'intera superficie dell'insediamento, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, qualora non si ricada nel caso precedente.

Inoltre l'art. 9, comma 4, lettera b) dispone che nella domanda di autorizzazione può essere richiesto che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte della superfici scolanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a).

PG 28
Occorre infine, per completezza di esposizione, richiamare l'articolo 13, comma 1 del regolamento, ai sensi del quale i soggetti responsabili delle attività specificate possono riportare nella domanda di autorizzazione la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia, qualora ritengano che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti.

Resta fermo in tal caso la facoltà dell'Autorità competente di accogliere la richiesta.

Per quanto sopra esposto, si concorda con la lettura data dall'Ufficio d'Ambito sull'applicazione del regolamento per la parte di riferimento.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

VIVIANE IACONE

La superficie scolante da considerare ai fini del regolamento è pertanto: